

STUDIO LEGALE
AVV. ROSANNA PATTA
Via Sonnino n. 84 – 09125 Cagliari
Tel. 070663030 – Fax: 070666070
pec.: rosanna.patta@legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Esu Maria Caterina, c.f. SEUMCT67C70B354V, nata a Cagliari, il 30.03.1967, residente in Villasor, Via della Pace n. 1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Rosanna Patta (c.f. PTTRNN63C59H756X, pec: rosanna.patta@legalmail.it) e dall'Avv. Gianmarco Tavolacci (c.f. TVLGMR65P10B354X; pec: avv.gianmarcotavolacci@legalmail.it – fax 070/660011) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Cagliari, al n. 84 della Via Sonnino, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto;

ricorrente

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

resistenti

nei confronti di

- **Controinteressati e litisconsorti**: tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze - GAE / GAE Incrociate Sostegno di Cagliari - nelle classi di concorso “AAAA” (insegnamento scuola infanzia) e “ADAA” (sostegno scuola infanzia) e/o i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze - GPS di Cagliari - aventi punteggio 73 o inferiore a 73;

potenziali resistenti

FATTO

1. La ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia a seguito del superamento del relativo Concorso Ordinario per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale stessa, indetto con D.D. 6 aprile 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 33 del 27 aprile 1999.



Con tale abilitazione la ricorrente è inserita nelle G.A.E. (graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della provincia di Cagliari) di **prima fascia per la scuola dell'infanzia**.

2. Come risulta dalla medesima Graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato nella Scuola Infanzia del 30.06.2022 (**doc.1**) la ricorrente riveste la posizione **“000143” con punti 73**.

3. In data 5 agosto 2022 l'insegnante Esu, in ottemperanza a quanto stabilito con l'Ordinanza Ministeriale n 112 del 6 maggio 2022, disciplinante le *“procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, inoltrava, in modalità telematica, attraverso l'applicazione “Istanze On line- Polis”, rituale domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria prot. M. p.i.AAPOLIS. registro ufficiale .i.8413078 del **05.08.2022 (doc. 2)**, indicando nella sezione “insegnamenti” le seguenti preferenze:

Tipo graduatoria: GAE Insegnamento: AAAA – Insegnamento Scuola d'infanzia – posto comune;
Tipo graduatoria: GAE incrociate sostegno; Insegnamento: ADAA – posto di sostegno Scuola d'infanzia.

Nella Sezione dedicata all'espressione *“delle preferenze per le supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche”* ovvero *“annuale”* la ricorrente indicava 22 preferenze per la classe di insegnamento “AAAA” (dalla 1 alla 22)¹ e 15 preferenze (dalla 23 alla 38) per la classe di insegnamento “ADAA”.

Per quanto di interesse del presente ricorso assumono rilievo le preferenze indicate per la Classe “ADAA” per i seguenti 15 Istituti con numero progressivo di elenco: 23) SCUOLA CAAA84000V (Villasor); 24) SCUOLA CAAA84200E (Decimoputzu); 25) SCUOLA CAAA866003 (Serramanna); 26) SCUOLA CAAA87200A (Monastir); 27) SCUOLA CAAA84100P (San Sperate); 28) SCUOLA CAAA84300A (Decimonannu); 29) SCUOLA CAAA85400R (Colombo-CA); 30) SCUOLA CAAA89300B (Santa Caterina-CA); 31) SCUOLA CAAA01700V (Is-Mirrionis-CA); 32) SCUOLA CAAA09300C (Via Castihgliione-CA); 33) SCUOLA CAAA86400B (CA-Pirri); 34) SCUOLA CAAA09800G (G. Lilliu-CA); 35) SCUOLA CAAA86700V (Satta-CA); 36) SCUOLA CAAA87000P (Giusi Devinu-CA); 37) SCUOLA CAAA86800P (Via Stoccolma-CA); 38) SCUOLA CAAA81200P (Randaccio-CA).

4. In data 12.09.2022 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna-Ambito Territoriale di Cagliari pubblicava il decreto di assegnazione degli incarichi annuali in “Prima Convocazione” (**doc. 3**).

¹ Istituti scolastici per la classe di insegnamento “AAAA”: 1) SCUOLA CAAA85400R (Colombo-CA); 2) SCUOLA CAAA89300B (Santa Caterina-CA); 3) SCUOLA CAAA01700V (CA); 4) SCUOLA CAAA09300C (CA); 5) SCUOLA CAAA86400B (CA); 6) SCUOLA CAAA09800G (CA); 7) SCUOLA CAAA86700V (CA); 8) SCUOLA CAAA81200P; 9) SCUOLA CAAA84000V (Villasor); 10) SCUOLA CAAA84200E (Decimoputzu); 11) SCUOLA CAAA84300A (Decimomannu); 12) SCUOLA CAAA84100P (San Sperate); 13) SCUOLA CAAA866003 (Serramanna); 14) SCUOLA CAAA874002 (Uta); 15) SCUOLA CAAA037004 (Assemini); 16) SCUOLA CAAA03800X (Assemini); 17) SCUOLA CAAA87200A (Monastir); 18) SCUOLA CAAA894007 (Sestu2); 19) SCUOLA CAAA03300R (Sestu1); 20) SCUOLA CAAA86300G (San Gavino); 21) SCUOLA CAAA83900P (Sanluri); 22) SCUOLA CAAA844006 (Elmas)



5. La docente Esu, presane visione, constatava di non aver ricevuto alcun incarico e che le cattedre per le classe di concorso ADAA, nelle scuole da lei inserite tra le 150 preferenze, con la medesima tipologia di contratto assegnata (fino al termine delle attività didattiche), erano state conferite a docenti iscritti negli elenchi GPS e non nella graduatoria GAE come, invece, prescrive la normativa vigente, la quale stabilisce in **via prioritaria** l'utilizzo delle **“graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE)”** e solo **“in caso di esaurimento o incapienza delle stesse” GAE, le “graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS)”**.

Pertanto, la prof.ssa Esu non è stata destinataria di alcuna nomina relativa alle classi di concorso ed alle sedi da lei indicate, mentre, al contempo, altre docenti collocate in graduatoria GPS e per giunta con punteggio per titoli inferiore e, dunque, in posizione comunque peggiore rispetto alla sua hanno, ottenuto gli incarichi di supplenza nelle medesime sedi da lei indicate.

6. Ad anno scolastico avviato, inoltre, l'USP ha proceduto alla nomina dei docenti inseriti nella GPS non chiamati in sede di prima convocazione, così riprendendo l'ordine di posizione in tali graduatorie, e non ha, invece, convocato i docenti inseriti ai primi posti nella GAE, tra i quali la Esu, sostenendo che il sistema dell'algoritmo, dopo la prima chiamata non consente di tornare indietro per rispettare i criteri di priorità delle differenti graduatorie.

7. La sig.ra Esu, che ad oggi è stata destinataria di un unico incarico di supplenza da Graduatoria di Istituto (e non da GAE) della durata di circa un mese, si vede dunque privata del diritto a lavorare per l'intero anno scolastico, ovvero per un periodo utile non soltanto in quanto unica fonte di reddito e di sostentamento, ma anche per il conseguimento del punteggio per l'avanzamento nella posizione in graduatoria anche al fine del collocamento in ruolo.

*

DIRITTO

A. NORME DI RIFERIMENTO.

1. L'**Ordinanza Ministeriale n. 112/2022** *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e **il conferimento delle supplenze per il biennio 2022\2024 (doc. 4).**

L'**art. 12** rubricato *“Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”* stabilisce che:

«1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.

*2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), **esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE** e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema*



informativo del Ministero.

3. *Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.*

4. *La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.*

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/ tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/ tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

5. ***Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.***

6. *Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.*

7. ***Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.***

8. *In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.*

9. *In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione,*



attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. Ministero dell'Istruzione 22 13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

2. La Circolare Ministero dell'Istruzione n. 28597 del 29 luglio 2022 “Supplenze personale docente, educativo ed A.T.A. - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2022/2023” (doc. 5) all'art. 2 “Conferimento delle Supplenze al Personale Docente ed Educativo” stabilisce che «il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 sarà disposto secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno,



non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 06 maggio 2022, n. 112. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 112/2022. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell'OM 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all'articolo 14 della medesima Ordinanza'.

Nel D.M 188 del 21 luglio 2022, è previsto che “la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura e che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse” .

*

B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMI 2, 4, 7, 8, 9 O.M. N. 112/2022 E DELL'ART. 2 DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 28597 DEL 29 LUGLIO 2022.

L'art 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che disciplina specificamente il “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, al **comma 2**, prescrive che le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata e che **hanno titolo a conseguire le supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS**, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi, con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.

Il **comma 7** del medesimo articolo specifica che: “***Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE...omissis..***”.



Il comma 8 precisa che solo ***“In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7” (elenchi GAE)*** *“si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.*

Ed ancora, il comma 9 stabilisce che *“In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”.*

La **Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 28597 del 29 luglio 2022**, che detta *“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023”*, impone, pedissequamente all’O.M. n. 112/2022 sopra citata che ***“Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate:***

- 1) le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE).***
- 2) In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’OM 06 maggio 2022, n. 112.***
- 3) Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’OM 112/2022 e, per quanto riguarda le sanzioni, all’articolo 14 della medesima Ordinanza”.***

2. Dalle norme appena richiamate emerge chiaramente che, per il conferimento degli incarichi per le supplenze annuali e per quelle sino al termine delle attività didattiche, sia per AAAA sia per ADAA, si debba obbligatoriamente procedere, secondo l’**ordine stabilito**, utilizzando **in prima convocazione esclusivamente le graduatorie GAE e soltanto ed esclusivamente in caso di esaurimento ovvero incapienza delle graduatorie GAE, attingendo alle graduatorie GPS.**

Tuttavia, come già rilevato, nel caso di specie, come risulta dallo stesso decreto del 12 settembre 2022, in atti, la nomina dei docenti per le supplenze della classe di concorso ADAA (sostegno scuola dell’infanzia) è stata effettuata in **Prima convocazione** attingendo soltanto agli elenchi GPS. **Nessuno dei docenti nominati per la classe ADAA in prima convocazione in data 12 settembre 2022 è stato attinto dagli elenchi GAE, ma tutti dagli elenchi GPS.**

Ed invero, nelle seguenti sedi designate dalla docente Esu come preferite, le supplenze sono state assegnate agli appresso indicati **docenti inseriti nella GPS:**

- scuola CAAA87200A (Monastir): Farris Roberta;
- scuola CAAA866003 (Serramanna): Spada Marta;
- scuola CAAA84100P(San Sperate): Petza Loriania;
- scuola CAAA866003 (Serramanna): Boi Chiara.



3. Ma vi è di più.

I sopraelencati docenti inseriti in graduatoria GPS e nominati in danno della ricorrente hanno anche una posizione nella graduatoria GPS del tutto peggiore, con un punteggio inferiore a 73, che rivela la minore anzianità di servizio e dunque di iscrizione nelle graduatorie rispetto a quella maturata dalla ricorrente ai fini dell'inserimento nella GAE nella posizione attualmente occupata con 73 punti. Ciò significa che anche qualora fossero state inserite nelle GAE non avrebbero comunque avuto diritto di ottenere la nomina prima della odierna ricorrente.

Il comma 7 dell'O.M. 112/2022, infatti, chiarisce che per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti debbano essere attinti dagli elenchi GAE con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella medesima GAE.

Di guisa che la ricorrente è stata illegittimamente pretermessa anche sotto il profilo del punteggio e della anzianità di iscrizione nella graduatoria.

In particolare, come già rilevato, nelle sedi designate dall'insegnante Maria Caterina Esu come preferite, gli incarichi di supplenza sono stati assegnati a sopra elencati docenti inseriti nella GPS con i seguenti punteggi inferiori a quello della ricorrente:

- Farris Roberta con punti 70 nella grad. GPS, assegnata a Monastir (cod. scuola CAAA87200A);
- Spada Marta con punti 44 nella grad. GPS, assegnata a Serramanna (cod. scuola CAAA866003);
- Petza Lorianca con punti 22 nella grad. GPS, assegnata a San Sperate (cod. scuola CAAA84100P);
- Boi Chiara con punti 11 nella grad. GPS, assegnata a Serramanna (cod. scuola CAAA866003).

*

C. SULLA INCONFIGURABILITÀ DELLA SANZIONE DELLA RINUNCIA.

Quanto sopra, sarebbe già sufficiente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso.

Tuttavia, per mero scrupolo difensivo, si rileva ed eccepisce quanto segue.

1. Il comma 4 dell'O.M. più volte citata, così statuisce: *“la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/ tipologie di posto cui abbia titolo e **al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/ tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.** Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato per le graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”*

Sulla base di tale disposizione, costituisce rinuncia all'incarico di supplenza la mancata



presentazione dell'istanza e costituisce, altresì, rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/ classi di concorso/ tipologie di posto.

2. Avendo la ricorrente inoltrato tempestivamente rituale istanza, per mero scrupolo difensivo si ritiene opportuno esaminare la seconda fattispecie di rinuncia, attinente al caso di mancata espressione di preferenza per alcune sedi.

Sebbene non sia dato conoscere le motivazioni per le quali la docente Esu sia stata “scavalcata” e non sia stata destinataria di alcuna proposta di assegnazione, dunque, ipotizzando che la stessa sia stata considerata “rinunciataria” ovvero che vi sia stato un errore del sistema basato sul c.d. algoritmo che considera rinunciatari i docenti che non abbiano espresso preferenza per alcune sedi, si deduce quanto segue.

Qualora il sistema avesse applicato alla ricorrente la sanzione della estromissione dall'intera procedura in ragione della mancata espressione di preferenza per alcune sedi, si sarebbe in presenza di una palese violazione della normativa in materia, che prevede tale sanzione, esclusivamente, per l'ipotesi di “rinuncia all'incarico”.

Invero, al **comma 10 dell'art 12** della già citata O.M. 112/2022, si legge testualmente: *“la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*.

Ed ancora, al comma 11 del medesimo articolo, si legge: *“gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”*. Comma, questo, richiamato all'art 14, lettera a), ove si dispone che la rinuncia prevista dall'art 12, comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'art 2, comma 4, lettere a) e b) sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado di istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.

Ed ancora, nella Circolare per le supplenze anno scolastico 2022/2023, emanata il 29.07.2022, già citata, viene espressamente previsto, all'art. 1, che la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno (applicabile, tuttavia, per analogia, anche alle tipologie di posto comune) e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022.



3. Appare, dunque, chiaro che, in caso di mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto per le sedi richieste, per mancata espressione di una preferenza, non può, di certo, configurarsi un'ipotesi di *“rinuncia ad una proposta di assunzione o all'assegnazione della supplenza”*, riferendosi la *“rinuncia”* in senso tecnico ad un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante. Al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che la rinuncia per mancata espressione di una preferenza, viceversa, va più correttamente ricondotta alla categoria dogmatica del *“rifiuto”*, ossia a quella tipologia di atto ostativo avente ad oggetto un effetto favorevole che ancora non è entrato nella sfera giuridica del potenziale rifiutante. Con l'omessa indicazione di una preferenza, l'aspirante avrebbe, al più, *“rifiutato”* di partecipare alla procedura per quella specifica preferenza, ma giammai potrebbe ritenersi che egli abbia rinunciato all'incarico (**Trib. Latina, Lavoro, sentenza del 27.12.2021, Giudice dott. Umberto Maria Costume**).

Più di recente è stato ribadito che la rinuncia alla sede, che si verifica quando, come nel nostro caso, il docente ha presentato rituale istanza di assegnazione degli incarichi di supplenza ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nell'elenco delle scuole del perimetro geografico dell'USP competente, comporta esclusivamente l'impossibilità per il medesimo aspirante di concorrere per le sedi non espresse. In altre parole, la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di *“mancata presentazione dell'istanza”* o nel caso di *“rinuncia all'incarico”* dopo la nomina. Pertanto, la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina (Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale, Ordinanza del 27.4.2022).

Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia o indicato quella sede come sua prima preferenza.

In tal senso si richiama il precedente di Codesto Ecc.mo **Tribunale di Cagliari che, con ordinanza del 7.12.2022** (in accoglimento di ricorso ex art. 700 c.p.c.), ha chiarito che l'espressione di preferenza data ad una sede non può e non deve avere valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale



interpretazione sarebbe, infatti, del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono - per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima, laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr. in termini, anche Corte di Appello di Roma, sentenza n. 1617/2020 del 17.7.2020; Trib. Frosinone, Sezione Lavoro, 1 1.2.2022; Trib. Latina, Sezione Lavoro, ord. 29.4.2022; Trib. Velletri, Sezione Lavoro, sentenza del 14.6.2022).

Il mancato conferimento di alcun incarico alla ricorrente è, pertanto, del tutto illegittimo (anche) qualora dovuto alla indicazione di un certo numero di sedi di preferenza e non di tutte quelle astrattamente individuabili.

4. Ma non solo. In forza di quanto normativamente previsto, anche le disponibilità successive al primo turno di nomina, così come individuate nel decreto pubblicato in data 30.09.2022, nonché successivamente, fino al mese di dicembre compreso, avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenza nei riguardi degli aspiranti inseriti nella GAE precedentemente non destinatari di proposte di assunzione, tra cui, appunto, la prof.ssa Esu.

Invero, successivamente al primo turno di nomina nell'ambito territoriale di Cagliari, (forse a seguito di alcune sentenze che hanno sancito l'illegittimità del procedimento applicato attraverso l'algoritmo, di cui si dirà più avanti), nel mese di dicembre 2022 si è proceduto al "ripescaggio" dei decenti inseriti nelle GPS. Non sono stati, invece, ripresi in considerazione i docenti inseriti nelle GAE.

In particolare, con il decreto n. 506 del 7.12.2022, nella classe di concorso ADAA Sostegno Infanzia, sono stati nominati i seguenti docenti, tutti iscritti nella graduatoria GPS, assegnati alle sedi indicate come preferenza dalla ricorrente:

- Diana Tiziana punteggio 22, sede Monserrato;
- Mura Simona, punteggio 19, sede Via Castiglione Cagliari.

Sennonché, anche nel caso di specie deve applicarsi il principio, richiamato anche dall'intestato Tribunale, in forza del quale *"l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria ..."* e, per quanto di specifico interesse della ricorrente in forza delle citate disposizioni ministeriali, **attingendo dalle GAE con priorità rispetto alle GPS.**

C.1. IN VIA SUBORDINATA: SULLA SCUSABILITÀ DELL'ERRORE.

Per mero scrupolo difensivo, nell'ipotesi in cui il Tribunale non condividesse le argomentazioni di cui innanzi e ritenesse, alla luce del dato normativo, la domanda della ricorrente ingiustificatamente lacunosa in relazione ad alcune preferenze, si invoca la scusabilità di tale omessa indicazione, stante l'inevitabilità della stessa anche in ragione della situazione normativa scolastica, che è obiettivamente inconoscibile o confusa, alla particolare complessità della domanda, compilata "al



buio”, senza indicazioni precise, né in ordine alle cattedre disponibili, né in ordine alle modalità di compilazione.

*

D. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA MEDIANTE ALGORITMO – SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE.

1. La circostanza, poi, che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura gestita da un sistema informatico per mezzo di un algoritmo, non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura, quantomeno nella parte in cui l'esito è stato che gli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente sono stati assegnati a docenti in graduatoria (GPS) differente da quella prioritariamente utilizzabile (GAE) in forza delle norme di riferimento e/o in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente.

L'algoritmo così congegnato dal Ministero, infatti, “salta” e penalizza il docente a cui non è stata assegnata alcuna cattedra in prima chiamata/assegnazione, senza prevedere un suo “ripescaggio” in un successivo turno di nomina in riferimento alle disponibilità sopravvenute. Pertanto, il medesimo meccanismo di individuazione dei docenti da nominare è esso stesso illegittimo se non impostato/programmato per rispettare i criteri di legge e se non suscettibile di correzione nel caso di errore.

Anche sul punto si richiama la citata Ordinanza di Codesto Ecc.mo Tribunale di Cagliari del 7.12.2022, che in fattispecie analoga alla presente, ha correttamente rilevato come *“l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente al personale in posizione peggiore rispetto a quello della ricorrente medesima debba presumersi ...omissis ..che sia derivato da un **errore del sistema** basato sul richiamato algoritmo. **Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio**”*.

Un'interpretazione differente delle norme sarebbe in palese violazione del principio dell'accesso al posto di impiego pubblico in base al merito (punteggio in graduatoria).

2. Invero, se è pacifico che, anche in virtù dell'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa, è da ritenersi ammissibile l'utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo, fondamentale per l'efficienza ed economicità dei servizi ai cittadini, tuttavia, è altresì pacifico (si vedano le pronunce di merito già citate) che, ai fini della correttezza della procedura, occorre la non esclusività della decisione algoritmica, nel senso che, nel caso in cui una decisione automatizzata *“produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”*, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma debba comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.

Occorre, inoltre, che siano rispettate talune condizioni:



a. la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b. l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c. la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

La conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti i suoi aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale dei dati selezionati come rilevanti e, pertanto, deve essere corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile.

Ciò al fine di verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa Amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare - e conseguentemente sindacabili - le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.

In mancanza della trasparenza e conoscibilità dell'algoritmo, la procedura informatizzata è illegittima ed il provvedimento finale da annullare.

Nel caso di specie, nelle procedure utilizzate dal Ministero per l'assegnazione degli incarichi ai docenti, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati.

3. In riferimento alle predette procedure, alla mancanza di chiarezza ed accessibilità alle regole che governano l'algoritmo, si aggiunge la **carenza di motivazione degli atti adottati**, per cui non è dato comprendere sulla base di quali presupposti di fatto e di diritto l'Amministrazione abbia assegnato le sedi indicate dalla ricorrente a docenti inseriti nelle GPS e, comunque, a docenti con punteggio inferiore.

Sotto tale profilo deve censurarsi, quale vizio che inficia la procedura, anche l'evidente elusione dei principi che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza, di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché i principi in materia di accesso al pubblico impiego e di imparzialità e buona amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione e tutelati dalla normativa di rango europeo.

È stato, invero, appurato che gli esiti della procedura algoritmica utilizzato dal Ministero per la nomina dei docenti a tempo determinato (perlomeno nel corrente anno scolastico) sono connotati da illogicità ed irrazionalità, con situazioni paradossali, per cui i docenti con svariati anni di servizio non si sono visti assegnatori di incarichi, a vantaggio di posizioni assolutamente deteriori.

Tale illegittimità procedurale consegue ad una evidente erronea applicazione della normativa che disciplina l'ordine di chiamata dalle graduatorie finalizzate alla assunzione in servizio (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) e risponde ad una esigenza di semplificazione delle procedure adottata dagli Uffici scolastici competenti che, seppure meritevole di tutela, deve



necessariamente recedere a fronte del diritto dei docenti ad essere chiamati secondo l'ordine rispondente ai criteri di nomina stabiliti dalla legge nel rispetto dei principi sopra richiamati.

In altre parole, il procedimento predetto non può vanificare e mettere nel nulla la valenza dell'inserimento dei docenti nelle differenti graduatorie secondo il punteggio posseduto e, pertanto, la stessa funzione (unica e indefettibile) delle Graduatorie medesime.

Tale modalità di attribuzione dei posti per le supplenze si pone, comunque, in contrasto anche con le disposizioni ministeriali sul “*Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche*”, in forza della quali “5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse **sulla base della posizione occupata in graduatoria**. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line” (art. 12, comma 5, Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022: *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*).

*

SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'INVOCATA MISURA CAUTELARE.

1. Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che sussista il **fumus boni iuris** per la concessione dell'invocata misura cautelare cautelata.

2. Per quanto concerne il requisito del **periculum in mora** si osserva quanto segue.

L'urgenza del riconoscimento del diritto della ricorrente è di facile evidenza e risiede nella circostanza che la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile, consistente nell'impossibilità, per quest'ultima, di accedere, in tempi brevi, alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato. E ciò, innanzitutto in quanto attualmente la ricorrente è priva di qualunque mezzo di sostentamento al di fuori delle retribuzioni per eventuali incarichi di supplenza e che, ad oggi, sono consistiti in nomine di Istituto per un numero di ore di supplenza davvero irrisorie. Si consideri al riguardo che la ricorrente è l'unica componente del proprio nucleo familiare, ha 56 anni di età e, dunque, è impossibilitata a collocarsi in altro ambito lavorativo.

La mancata nomina nel corrente anno scolastico, inoltre, priva la ricorrente, già per il prossimo anno scolastico 2023-2024, del punteggio utile al fine di conseguire una migliore posizione in graduatoria che le consenta a breve l'immissione in ruolo.

Pertanto, una pronuncia nei tempi del giudizio di merito ordinario, non ripristinerebbe la ricorrente del vero contenuto del suo diritto, **che è la pretesa ad ottenere l'incarico di supplenza annuale per il corrente anno scolastico**, violando, irrimediabilmente il diritto al lavoro, costituzionalmente garantito (artt. 2 e 4 Cost).



D'altra parte, la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrebbe inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato, magari illegittimamente, e chi come, lei, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.

Gli effetti di tale pregiudizio, peraltro, sono destinati a crescere ed avere effetti irrimediabili per tutta la futura carriera della ricorrente, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà come detto inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare (illegittimamente) un incarico annuale a tempo determinato e chi, come l'odierna ricorrente, è stato ingiustamente estromesso dalla procedura di reclutamento.

Da tenere in debita considerazione anche il danno alla salute.

Si fa presente che l'illegittima estromissione dalla procedura di reclutamento ha causato, da subito, un forte stress alla docente, che si è vista, fra l'altro, non solo, non riconoscere un incarico che gli spettava e nel quale confidava, tenuto conto del punteggio conseguito dopo svariati anni di supplenza.

*

I sottoscritti difensori, nel rilevare che ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti nominati dalla graduatoria GPS su sedi oggetto di preferenza espressa dalla ricorrente, nonché ai docenti nominati dalla graduatoria GAE, su sedi oggetto di preferenza espressa dalla ricorrente, ma aventi punteggio pari o inferiore a 73 maturato dalla docente Esu, nonché ai docenti potenzialmente controinteressati, che possano vedere modificata la posizione in graduatoria a seguito dell'accoglimento del presente ricorso e del conseguimento del punteggio connesso allo svolgimento dell'incarico annuale da parte della ricorrente, chiede autorizzarsi la notifica ai sensi dell'art 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito Internet del MIUR e/o dell'USR Sardegna ATP di Cagliari.

A tal fine, fa presente che sussistono i presupposti per derogare alle formalità ordinarie, mancando, nelle graduatorie pubblicate, qualsivoglia indicazione in ordine alla residenza e agli altri dati identificativi dei docenti, oltre che per motivi celerità e di economia processuale.

La tradizionale notifica per pubblici proclami, invero, sarebbe oltremodo onerosa e, comunque, come affermato in alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n 106 del 19.02. 1990), anche inidonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino-docente, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Viceversa, il sito Istituzionale del Ministero e la sede locale è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti alle graduatorie in quanto mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei vari provvedimenti.



*

Alla luce delle suesposte osservazioni, l'insegnante **Esu Maria Caterina**, come sopra rappresentata e difesa, con riserva di meglio controdedurre all'esito delle difese dei convenuti,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Cagliari-Sezione lavoro, in accoglimento del presente ricorso- ritenuta la propria competenza e la sussistenza dei presupposti di cui all'azione ex art. 700 cpc, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia, con decreto inaudita altera parte e/o previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e contestuale discussione accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati/litisconsorti, nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 151 c.p.c., tramite pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito territoriale di Cagliari;

In via principale

1. disapplicare e/o dichiarare illegittimi gli atti e/o provvedimenti amministrativi presupposti ed, in particolare, il decreto di assegnazione degli incarichi annuali a tempo determinato in Prima Convocazione del 12.09.2022 nonché i successivi decreti di conferimento di incarichi a tempo determinato di sostegno infanzia ADAA per l'anno 2022/2023, ivi incluso il decreto 506 del 7.12.2022, nonché eventuali altri non conosciuti, adottati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari per il conferimento di incarichi a tempo determinato (fino al 31.08.2023, ovvero fino alla fine delle lezioni al 30.06.2023) nella classe di concorso **ADAA sostegno infanzia** per l'anno 2022/2023, con conseguenziale accertamento e declaratoria del diritto della docente Esu Maria Caterina ad essere preferita a tutti i docenti nominati dalla graduatoria GPS ed a quelli nominati dalla graduatoria GAE aventi un punteggio pari o inferiore a 73;
2. per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione ovvero all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito territoriale di Cagliari - l'immediata assegnazione alla stessa docente ESU del rivendicato incarico a tempo determinato (fino al 31.08.2023, ovvero fino alla fine delle lezioni al 30.06.2023) classe di concorso **ADAA sostegno infanzia** presso una istituzione scolastica ricompresa tra quelle indicate in domanda e disponibili sin dal primo turno di nomina;
- 2.a. in via subordinata, ordinare al Ministero dell'Istruzione ovvero all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito territoriale di Cagliari, l'immediata assegnazione alla stessa ricorrente di un incarico a tempo determinato (fino al 31.08.2023, ovvero fino alla fine delle lezioni al 30.06.2023) classe di concorso **ADAA sostegno infanzia**, presso una istituzione scolastica ricompresa nei



comuni indicati in domanda, tra quelle disponibili per il secondo, ovvero per i successivi turni di nomina e/o sugli ulteriori posti di sostegno così come indicati in domanda;

3. condannare l'Amministrazione intimata ad adottare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente e la conseguente attribuzione dell'incarico spettante;

4. condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza a lei spettante, a decorrere dal mese di settembre e fino all'effettiva presa di servizio;

5. con vittoria di spese e competenze del giudizio.

*

Con riserva, da parte della ricorrente, di agire, in separata sede, per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lei riportati in conseguenza della mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato-supplenza annuale- alla medesima spettante in base al merito.

*

In via istruttoria, producono i seguenti documenti:

1. GAE provinciale definitiva per nomine a tempo determinato Scuola Infanzia del 30.06.2022;
2. domanda prot. M. p.i.AAPOLIS. registro ufficiale .i.8413078 del 05.08.2022;
3. Elenco Prime nomine del 12.09.2022;
4. Ordinanza Ministeriale n. 112/2022;
5. Circolare Ministero dell'Istruzione n. 28597 del 29.07.2022;
6. decreto di prima convocazione/individuazione destinatari proposta di contratto a tempo determinato a.s. 2022/2023 n. Registro decreti 0000344 del 12.09.2022;
7. estratto elenco nomine del 30.09.2022;
8. decreto individuazione destinatari proposta di contratto a tempo determinato a.s. 2022/2023 n. Registro decreti 0000404 del 30.09.2022;
9. estratto elenco nomine del 07.12.2022;
10. decreto individuazione destinatari proposta di contratto a tempo determinato a.s. 2022/2023 n. Registro decreti 0000506 del 07.12.2022.

*

Con riserva di ogni deduzione e produzione.

*

Ai fini del versamento del contributo unificato, dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato e che la ricorrente è esentata dal suo pagamento come da certificazione che si allega.
Cagliari, 20.02.2023

avv. Rosanna Patta

